

Cos'è la 398 ?

Regime fiscale semplificato introdotto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, riservato alle associazioni sportive (enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI), che per effetto dell'art. 9 bis della Legge 6 febbraio 1992, n. 66 è **applicabile alle associazioni senza scopo di lucro** che esercitano l'opzione".

Il regime semplificato si riferisce:

- agli **obblighi contabili** (formalità)
- alle modalità di **determinazione delle imposte** sui redditi (**IRES e IRAP**) e dell'Imposta sul Valore Aggiunto (**IVA**)

E' un regime tributario agevolato cui possono accedere le associazioni che rispondono ai seguenti requisiti:

- hanno l'atto costitutivo redatto nella forma di atto pubblico o di **scrittura privata** autenticata o **registrata**;
- **non** devono avere **scopo di lucro**
- nel periodo d'imposta precedente devono **aver conseguito dall'esercizio di attività commerciale proventi per un ammontare non superiore a € 250.000,00**.

COME SI ESERCITA L'OPZIONE PER IL REGIME SEMPLIFICATO

Circoli già in possesso di Partita IVA

senza aver mai esercitato opzione 398:

- effetto dall'anno successivo a quello in cui è esercitata la comunicazione all'Ufficio SIAE
- comportamento concludente e successiva comunicazione nel Quadro VO della Dichiarazione IVA annuale
- vincolo temporale per almeno un quinquennio

Circolo ANSPI

.....

All'Ufficio SIAE di

.....

Il sottoscritto..... nato a..... il
residente a in via
Presidente/legale rappresentante dell'Associazione senza fini di lucro "Circolo ANSPI
....." con sede a
in via Codice fiscale e partita IVA

comunica

di voler optare con effetto dal per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sul reddito delle società secondo quanto stabilito dall'art. 2 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398.

..... data

(Firma)

Circoli senza partita IVA in possesso del solo Codice Fiscale

- con la domanda di inizio attività e con la richiesta di Partita IVA all'Ufficio delle Entrate.

La domanda di attribuzione della Partita IVA si presenta su **modello AA7/10** (soggetti diversi dalle persone fisiche) seguendo le indicazioni riportate in questa tabella:

QUADRO A	Barrare la casella [2] (inizio di attività per circoli già in possesso di codice fiscale) e indicare con precisione il codice fiscale attribuito al momento della costituzione del Circolo: chi non indica il codice fiscale rischia di vedersi assegnare un nuovo codice uguale alla partita Iva, invece è importante conservare anche il codice fiscale da utilizzare per attività istituzionali (non commerciali). La data di inizio attività non può essere successiva alla data di presentazione della domanda. (Vuol dire che non può essere chiesta la Partita IVA per un'attività che si intenderà svolgere in futuro, ma occorre che l'attività abbia inizio almeno lo stesso giorno di presentazione della domanda. Dal momento in cui si inizia l'attività commerciale è comunque concesso un mese di tempo per regolarizzare la propria posizione fiscale con la dichiarazione di inizio attività e con la domanda di attribuzione della Partita IVA.)
QUADRO B	Denominazione del Circolo, senza abbreviazioni. NATURA GIURIDICA: codice [12] associazioni non riconosciute e comitati (attenzione: associazione riconosciuta è l'ANSPI Nazionale, non i Comitati Regionali, Zonali e i Circoli. E' per questo malinteso che diversi Comitati e Circoli si sono fatti attribuire Codici Fiscali che iniziano con il numero 8, riservato alle associazioni riconosciute, anziché con il numero 9). SIGLA E NUM. IDENTIF. IVA STATO ESTERO: lasciare i campi vuoti. SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: inserire la sede legale dell'associazione SCRITTURE CONTABILI: barrare solo se nel luogo indicato sono conservate le scritture obbligatorie (tendenzialmente va sempre barrato) DOMICILIO FISCALE: se uguale alla sede legale non indicare nulla. CODICE ATTIVITA': verificare esattamente sul certificato di attribuzione del codice fiscale, ma in prevalenza il codice dovrebbe essere 949920. DESCRIZIONE: <u>Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby</u> <u>Va bene anche il codice attività: 949990 Attività di altre organizzazioni associative nca.</u> ("n.c.a." sta per "non comprese altrove", ovvero non comprese negli altri codici attività più specifici e settoriali). VOLUME D'AFFARI E ACQUISTI INTRA: non indicare nulla. Inserire l'indirizzo completo in cui l'attività viene esercitata (di solito è uguale alla sede legale). ATTIVITA' DI COMMERCIO ELETTRONICO: non indicare nulla.
QUADRO C	DATI relativi al rappresentante: indicare quelli del Presidente. Codice CARICA: 1 (= Presidente / Legale Rappresentante)
<u>NON COMPILARE QUADRO D, E, F, G e H.</u>	
ALLEGATI – Solitamente si tratta di copia di un documento di identità valido del rappresentante legale dell'atto costitutivo/statuto. Barrare le caselle dei quadri compilati. La sottoscrizione dev'essere quella del legale rappresentante (il presidente). La presentazione può essere fatta a mezzo di persona incaricata. In tale caso si compila la delega e si allega fotocopia della carta di identità del presidente.	

- con una comunicazione all'Ufficio SIAE competente per territorio

- con effetto dall'inizio dell'attività dichiarata.
- con vincolo temporale per almeno un quinquennio

La scelta di optare per un regime iva diverso da quello naturale si desume dal comportamento concludente concreto tenuto inequivocabilmente dal circolo. La validità dell'opzione è subordinata solo alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno d'imposta in cui la scelta è stata operata o dall'inizio dell'esercizio di attività.

Solo successivamente l'associazione è obbligata a comunicare l'opzione e, in caso contrario, la revoca nella prima Dichiarazione dei Redditi, compilando l'apposito **quadro Iva VO**.

Se durante il periodo d'imposta viene superato il limite di proventi per attività commerciali fissato dalla legge (€ 250.000,00), cessano gli effetti dell'opzione e all'associazione si applicano i regimi contabili normali, a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato.

ESONERI

I soggetti che esercitano l'opzione per l'applicazione del regime agevolato introdotto dalla 398, sono esonerati dagli obblighi previsti:

- dal DPR 633/1972 (Registri IVA: Acquisti, Vendite, Corrispettivi)
- dal DPR 600/1973 (Libro giornale e schede contabili). È invece confermato l'obbligo per le scritture contabili dei sostituti d'imposta (libro unico, libro paga, schede dei compensi a terzi) articolo 21 del DPR 600/1973, perché obbligati alla ritenuta d'acconto (IRPEF) e alle ritenute previdenziali (INPS) e assicurative (INAIL).
- dall'obbligo di emettere fatture (l'esonero consente l'emissione di fattura ogni qualvolta sia ritenuto opportuno, o sia conveniente, o sia richiesta dal committente; qualora le fatture vengano emesse, devono essere numerate progressivamente e conservate secondo le regole ordinarie)
- dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (non c'è obbligo di emettere ricevute fiscali e scontrini fiscali - D.M. 21.12.1992, al numero 15, pubblicato sulla G.U. n.300 del 22.12.1992. L'esonero è esplicitamente confermato dalla Circolare Ministeriale 29 dicembre 1999, n. 247/E pubblicata sulla G.U. del 28 marzo 2000, capitolo 6, punto 6.9, ultimo capoverso)
- dall'obbligo delle dichiarazioni IVA periodiche
- dall'obbligo della dichiarazione IVA annuale (solo Quadro VO primo anno Regime 398/91)
- dall'obbligo della comunicazione IVA annuale

Qualcuno, in evidente difficoltà interpretativa delle norme, erroneamente e molto sbrigativamente, afferma che con le novità introdotte dal 1 gennaio 2000 è stato sancito l'obbligo ad installare il Registratore di cassa e di assoggettare alla 398 tutte le attività del Circolo.

Non v'è dubbio che la 398 abbia effetto per tutte le attività svolte. Tutte quali? Solo quelle fiscalmente rilevanti.

La 398 non determina ciò che è imponibile e ciò che non lo è.

I presupposti soggettivi e oggettivi di imponibilità li definisce il T.U.I.R. cioè il DPR 917/86.

La 398 è un metodo forfetario di assolvimento dei tributi, (se ce ne sono i presupposti in base alla normativa principale), e non può "trasformare" in commerciali attività che non lo sono.

La somministrazione alimenti e bevande (BAR interno) riservata ai soli soci, a determinate precise condizioni (Associazioni di Promozione Sociale), per esempio, non è considerata attività commerciale (Legge 460/1997, Sentenze Cassazione n.310/1999, n. 9840/2006, n. 19843/2005).

CODICE FISCALE

Ogni Circolo deve avere il proprio Codice Fiscale (che NON è quello della Parrocchia). Se un Circolo ha registrato lo Statuto utilizzando il codice fiscale della parrocchia è come se la registrazione non fosse mai avvenuta e le conseguenze fiscali sono pesanti.

PARTITA IVA

Il Circolo che svolge anche attività commerciali ha l'obbligo di dotarsi di Partita IVA (che NON può essere quella della Parrocchia).

N.B.: Qualora la partita IVA sia stata richiesta successivamente all'attribuzione del codice fiscale, i 2 numeri saranno necessariamente diversi.

OBBLIGHI CONTABILI

I proventi di attività commerciali sono annotati sul registro IVA-MINORI "Prospetto riepilogativo ex D.M. 11 febbraio 1997" ;

Non occorre la vidimazione e la compilazione avviene:

- **mensilmente** (una volta al mese)
- **con una sola registrazione cumulativa** (importo unico per tutti gli incassi del mese)
- **entro il 15 del mese successivo** (gli incassi di gennaio si registrano entro il 15 di febbraio).
- Sullo stesso prospetto vanno annotati i proventi non costituenti reddito (ad esempio la raccolta pubblica di fondi di cui al Decreto Legislativo 460 del 1997) e le plusvalenze patrimoniali (che si realizzano con la cessione di un bene ammortizzato).

- Determinazione e versamento dell'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)

L'imposta dovuta è versata previa deduzione del 50%, a titolo di detrazione forfetaria dell'IVA pagata per gli acquisti.

Sulle sponsorizzazioni detrazione forfetaria di 1/10, (si versano 9/10 di IVA),

e sui diritti di ripresa radio televisiva detrazione è di 1/3, (due terzi si versano).

La liquidazione periodica è riportata sul Prospetto riepilogativo e l'Iva si versa con cadenza trimestrale in banca utilizzando il modello di pagamento unificato F24, che va obbligatoriamente inviato telematicamente.

Le scadenze IVA sono le seguenti:

Primo trimestre: versamento entro il 16.05;

Secondo trimestre: versamento entro il 16.08 (prorogato annualmente al 20.08)

Terzo trimestre: versamento entro il 16.11

Quarto trimestre: versamento entro il 16.02

- Determinazione del reddito imponibile ai fini dell'IRES

(Imposta sul Reddito delle società). I Redditi si dichiarano con mod. UNICO ENC - Quadro RG - Reddito di imprese in regimi forfetari.

All'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, annotati nel Registro Iva Minimi, **si applica il coefficiente forfetario di redditività del 3 %** e si aggiungono le plusvalenze patrimoniali.

Le imposte dirette sono calcolate sul 3% degli introiti lordi senza considerare costi e uscite.	Incasso lordo [RG2]	Detrazione forfetaria 97% [RG21]	Redditività 3% [RG24]	IRES 27.50% da versare
	€ 10.000,00	€ 9.700,00	€. 300,00	€. 82.50

Oltre al saldo, se dovuti, si versano gli acconti d'imposta (99% dell'importo versato per l'anno precedente, diviso in due rate: 1ª rata 40%, 2ª rata 60%) come da tabella.

Presentazione della Dichiarazione Redditi	Entro il mese di Novembre
Saldo delle imposte dovute per l'anno precedente Prima rata 40% su imposte dovute per l'anno in corso. Si versa solo se superiore a € 51,65	Seconda rata 60% su imposte dovute per l'anno in corso. Oppure 100% se non sia scattato l'obbligo della prima rata.

- Determinazione del reddito imponibile ai fini dell'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive)

Valgono anche ai fini dell'Irap le regole di esclusione dall'ambito commerciale stabilite per l'Ires, quali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale nei confronti dei soci, esercitata in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei tesserati di cui all'articolo 148, commi 3, e 5 (ex art.111) del DPR 917 del 1986.

I soggetti che svolgono attività commerciale in regime forfetario 398 utilizzano il **Modello Irap**. La base imponibile è determinata aumentando e diminuendo il reddito calcolato forfetariamente degli elementi positivi e negativi elencati nella tabella che segue (art. 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 137/1998):

+	-
Componenti positivi ai fini Irap	Componenti negativi ai fini Irap
☐ Retribuzione dei dipendenti [IQ 25] ☐ Lavoro a progetto (Co.Co.Pro) ☐ Compensi a lavoratori autonomi occasionali ☐ Erogazioni liberali, indennità e rimborsi spese forfetari non documentati ☐ Interessi passivi [IQ 26]	☐ Contributi INAIL [IQ 27] ☐ Spese apprendisti [IQ 27] ☐ 70% spese formaz.lavoro [IQ 27]

La dichiarazione ai fini IRAP non deve essere presentata dagli enti che svolgono esclusivamente attività non commerciale e non si siano avvalsi dell'aiuto retribuito di collaboratori e dipendenti (Circolare Ministero delle Finanze 141/E del 4 giugno 1998). Il Circolo che abbia erogato indennità e rimborsi spese forfetari non documentati ha l'onere della dichiarazione e del versamento Irap. (Cfr Guida pratica ANSPI del 1997, capitolo "Rimborsi spese e pagamenti")

PLUSVALENZE

(C.M. n. 1/11/151, 11/2/1992) Per il calcolo delle plusvalenze (art. 86 del TUIR), si deve annotare separatamente nel Prospetto Riepilogativo la formazione analitica delle medesime indicando i beni ceduti e riportandovi gli estremi dei documenti di acquisto e di cessione degli stessi beni. Si dichiarano ai righi [RG6] e [IQ12]. (Trattasi di eventualità insolita e molto rara nei Circoli ANSPI, ma non improbabile. Produce plusvalenza, per esempio, la vendita di un pulmino, di una attrezzatura del bar, di un tavolo da biliardo, di un impianto per la diffusione musicale, acquistati a nome del Circolo ANSPI e allo stesso intestati. Ovviamente è indispensabile il possesso di regolari documenti di acquisto e di vendita)

GLI ADEMPIMENTI PER LE ASSOCIAZIONI IN REGIME 398

Ricordiamo che:

€ 250.000,00 è il limite massimo di proventi da attività commerciali per poter fruire delle agevolazioni della 398.

3% è la redditività da applicare ai proventi di natura commerciale, quindi l'imponibile è la somma di:

- 3% dei ricavi commerciali
- plusvalenze patrimoniali

SONO CONFERMATI GLI ESONERI	○ dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili e di certificazione dei corrispettivi ○ da presentazione di dichiarazioni IVA
--	---

VERSAMENTI IVA FORFETTIZZATI	○ 50% nei casi normali ----->(si versa 1/2) ○ 1/10 sponsorizzazione ---->(si versa 9/10) ○ 1/3 diritti Radio TV) ----->(si versa 2/3)
---	--

L'OPZIONE PER LA 398	La comunicazione va fatta alla SIAE contestualmente all'apertura della partita IVA, ovvero, per chi ha già la partita IVA, prima dell'inizio dell'anno solare per cui ha effetto, ed è vincolante per 5 anni.
-----------------------------	---

AGGIORNAMENTO FORMALITÀ	Annotazione dei corrispettivi entro il 15 del mese successivo Su apposito PROSPETTO RIEPILOGATIVO previsto dal DM 11.02.97, non occorre più la vidimazione Sullo stesso prospetto vanno annotati: - i proventi non costituenti reddito (ad esempio le raccolte pubbliche di fondi) - le plusvalenze patrimoniali - le operazioni intracomunitarie
------------------------------------	--

ULTERIORE AGGIORNAMENTO FORMALITÀ

- ☞ il **versamento** dell'iva sugli introiti da attività commerciale è **trimestrale**
- ☞ si versa **entro il giorno 16 del 2° mese successivo al trimestre**
- ☞ **in banca**
- ☞ utilizzando la delega unica **Mod. F24** da presentarsi telematicamente.
- ☞ indicando i seguenti codici tributo:
 - 6031 Erario AAAA – Versamento IVA trimestrale – 1° trimestre
 - 6032 Erario AAAA – Versamento IVA trimestrale – 2° trimestre
 - 6033 Erario AAAA – Versamento IVA trimestrale – 3° trimestre
 - 6034 Erario AAAA – Versamento IVA trimestrale – 4° trimestre
 - 6728 Erario 00MMAAAA – Imposta sugli Intrattenimenti – D.L. 60/1999
 - 6729 Erario 00MMAAAA – Iva forfetaria connessa all'Imposta sugli Intrattenimenti – D.L. 60/1999

rimane l'obbligo di **numerare progressivamente le fatture di acquisto e di conservarle** per l'obbligo fiscale 6 anni, per l'obbligo civilistico dieci anni.

SUI CODICI TRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24

La lista dei codici tributo è diventata una specie di prontuario voluminoso e astruso che mette i contribuenti a dura prova in una specie di labirinto. Se ci si accorge di aver sbagliato (niente di più facile), bisogna provvedere al "ravvedimento". Con la Circolare n.5/E del 21.01.2002 il Ministero ha chiarito che non sono sanzionabili gli errori formali, quali l'errata indicazione di un codice tributo nel Mod. F23 o Mod. F24.

Circolo ANSPI.....	
Indirizzo	All'Agenzia delle Entrate
Cap e Località	Ufficio di
Codice Fiscale e Partita IVA	
Oggetto: Comunicazione ravvedimento per errato codice tributo.	
Codice tributo indicato nel modello F24: ____ (sbagliato)	
Codice giusto: ____	
Il sottoscritto residente in Via	
Codice fiscale Presidente/ Legale rappresentante	
dell'Associazione Circolo ANSPI	
con sede in Via	
Codice Fiscale e Partita IVA	
COMUNICA CHE	
- in data ha eseguito un versamento di € con il modello F 24;	
- per errore ha indicato il codice tributo, anno di riferimento	
- il codice giusto, anziché, è il codice in quanto si tratta di versamento relativo	
a	
Allega copia del modello F 24 presentato in data	
Distinti saluti.	
Data	(Firma)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

		1				2				5				6				7		8		9			
		ALIQUOTA _____ %				ALIQUOTA _____ %				TOTALE				OPERAZIONI				Operazioni non rilevanti ai fini IVA	TOTALE (netto IVA)	LIQUIDAZIONE IVA					
		Importo imponibile		IVA		Importo imponibile		IVA		Importo imponibile		IVA		Esenti		Non imponibili									
GENNAIO	Corrispettivi																			IVA cess/prest	L.	Estremi del versamento			
	Acquisti																			IVA acquisti	L.	L.			
																				cred/deb prec.	L.	Data			
FEBBRAIO	Corrispettivi																			IVA cred/deb.	L.	Banca			
	Acquisti																			IVA cess/prest	L.	Estremi del versamento			
																				IVA acquisti	L.	L.			
MARZO	Corrispettivi																			cred/deb prec.	L.	Data			
	Acquisti																			IVA cred/deb.	L.	Banca			
																				IVA cess/prest	L.	Estremi del versamento			
APRILE	Corrispettivi																			IVA acquisti	L.	L.			
	Acquisti																			cred/deb prec.	L.	Data			
																				IVA cred/deb.	L.	Banca			
MAGGIO	Corrispettivi																			IVA cess/prest	L.	Estremi del versamento			
	Acquisti																			IVA acquisti	L.	L.			
																				cred/deb prec.	L.	Data			
GIUGNO	Corrispettivi																			IVA cred/deb.	L.	Banca			
	Acquisti																			IVA cess/prest	L.	Estremi del versamento			
																				IVA acquisti	L.	L.			
LUGLIO	Corrispettivi																			cred/deb prec.	L.	Data			
	Acquisti																			IVA cred/deb.	L.	Banca			
																				IVA cess/prest	L.	Estremi del versamento			
AGOSTO	Corrispettivi																			IVA acquisti	L.	L.			
	Acquisti																			cred/deb prec.	L.	Data			
																				IVA cred/deb.	L.	Banca			
SETTEMBRE	Corrispettivi																			IVA cess/prest	L.	Estremi del versamento			
	Acquisti																			IVA acquisti	L.	L.			
																				cred/deb prec.	L.	Data			
OTTOBRE	Corrispettivi																			IVA cred/deb.	L.	Banca			
	Acquisti																			IVA cess/prest	L.	Estremi del versamento			
																				IVA acquisti	L.	L.			
NOVEMBRE	Corrispettivi																			cred/deb prec.	L.	Data			
	Acquisti																			IVA cred/deb.	L.	Banca			
																				IVA cess/prest	L.	Estremi del versamento			
DICEMBRE	Corrispettivi																			IVA acquisti	L.	L.			
	Acquisti																			cred/deb prec.	L.	Data			
																				IVA cred/deb.	L.	Banca			
TOTALI	Corrispettivi																			IVA cess/prest	L.	LIQUIDAZIONE ANNUALE			
	Acquisti																			IVA acquisti	L.	L.			
																				cred/deb prec.	L.	Data			
																				IVA cred/deb.	L.	Banca			

REGISTRAZIONI CONTABILI

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE IMPONIBILITÀ E DELLE ALIQUOTE		IVA		Intrattenimenti		IRES e IRAP
		10%	21%	16%	8%	
1	Istituzionali (quote di adesione e partecipazione)					
2	Somministrazione alimenti e bevande: bar [*] [**]					
4	Ospitalità: casa per ferie campi-scuola campeggi [*]	X				
3	Turismo: viaggi e trasporti [*]		X			
5	Cessioni varie e Sponsorizzazioni		X			X
6	Spettacoli in genere riservati ai soci tesserati [*]					
6a	Spettacoli in genere rivolti anche a terzi	X				X
7	Somministrazione di pasti	X				X
8	Intrattenimenti in genere riservati ai soci tesserati [*]			X		
8a	Intrattenimenti in genere rivolti anche a terzi		X	X		X
9	Giochi e videogiochi [*]				X	

[*] Deve trattarsi di attività complementari a quelle istituzionali, svolte esclusivamente verso soci tesserati, [**] presso la sede sociale

Registro Cassa - prima nota – esempio

Data	Descrizione	Riferimento allo schema	ENTRATE	USCITE
03-1-2011	Quote rinnovo tesseramento	1	1.500	
09-1-2011	Incasso Bar [*] [**]	2	1.000	
16-1-2011	Gita sulla neve: 45 partecipanti [*]	3	4.500	
17.1.2011	Pagato trasporto pullman			3.500
22.1.2011	Cena per anziani: 40 partecipanti x 20	7	800	
22-1-2011	Festa per adolescenti [*]	8	200	
23-1-2011	Incasso Bar [*] [**]	2	2.000	
23-1-2011	Pagati generi alimentari			3.400
30-1-2011	Fine settimana formativo: 20 x 140 [*]	4	2.800	
30-1-2011	Iscrizioni torneo di calcetto	1	2.000	
30-1-2011	Spettacolo teatrale [*]	6	300	
31.1.2011	Sponsorizzazione torneo (500 + iva)	5	605	
31-1-2011	Versamento quote ANSPI			2.500
31-1-2011	Pagata acqua, luce e gas			1.200
31-1-2011	Incasso da videogiochi [*]	9	400	
31-1-2011	Pagata SIAE diritti musicali			74
31-1-2011	Rimborso spese agli animatori fine settimana			100

ENTRATE LORDE: RIPARTIZIONE PER ALIQUOTE ED IMPOSTE	IVA		Intrattenimenti		IRES e IRAP
	10%	21%	16%	8%	
Istituzionali (quote di adesione e partecipazione)					
Somministrazione alimenti e bevande: bar					
Ospitalità: casa per ferie campiscuola campeggi	2.800				
Turismo: viaggi e trasporti		4.500			
Cessioni varie e Sponsorizzazioni		605			605
Spettacoli in genere riservati ai soci tesserati					
Somministrazione di pasti	800				800
Intrattenimenti in genere riservati ai soci tesserati			200		
Giochi e videogiochi riservati ai soci tesserati				400	
TOTALI IVA per Prospetto Riepilogativo	3.600	5.105	200	400	1.400

Calcolo IVA TRIMESTRALE	Importo Lordo	IVA	Detraz. forf.%	Detrazione forfetaria	Versam. forf.%	Versamento forfetario	Imposta da Versare
Incassi al 10% di IVA	3.600,00	327,27	50%	163,64	50%	163,64	163,64
Incassi al 21% di IVA	4.500,00	781,00	50%	390,50	50%	390,50	390,50
Sponsorizzaz.al 21% di Iva	605,00	105,00	10%	10,50	90%	94,50	94,50
TOTALE							648,64

F24 16 maggio – Codice Tributo 6031 Iva relativa al I trimestre.

ARROTONDAMENTI IVA. Gli importi da versare non devono essere arrotondati e l'importo minimo da indicare nel Modello F24 relativamente ad ogni singolo codice tributo è di Euro 1,03.

Calcolo Imposte su Intrattenimenti	Importo Lordo	IVA 21%	Netto Imponibile	Aliquota Impto. Tratt.	Imposta Netta	Imposta da Versare
Intrattenimenti musicali	200,00		172,41	16%	27,59	
Giochi e video giochi	400,00		370,37	8%	29,63	
Totale	600,00				57,22	57,00

F24 16 febbraio – Codice Tributo 6728 Imposta sugli Intrattenimenti

Calcolo Imposte Dirette: IRES	Importo Lordo	Aliquota IVA	Importo IVA	Netto Imponibile	Detr.forf. 97%	Coeffic. di Redd.3%	IRES 27,50%	Imposta da versare
Sponsorizzazioni	605,00	21%	105,00	500,00				
Somministr.az.pasti	800,00	10%	72,73	727,27				
TOTALI				1.227,00	1.190,00	37,00	10,17	10,17

Calcolo Imposte Dirette: IRAP								
Reddito calcolato agli effetti IRES	Retribuzioni	Compensi i collaboratori a progetto	Compensi collaboratori occasionali	interessi passivi	Totale Imponibile	Aliquota 3,9%	Ded. Art. 11	Imposta da versare
37,00				100	137	5,34	5,34	-

NOVITÀ FISCALI ma non uguali per tutti: solo **PER CHI PROMUOVE ATTIVITÀ SPORTIVA**

Le agevolazioni che seguono, non riguardano tutti i Circoli ANSPI, bensì esclusivamente le **associazioni sportive dilettantistiche e i circoli-oratori ANSPI che, avendo adeguato lo statuto all'art. 90 della legge 289/2002 e avendo aderito alla convenzione nazionale con la PGS hanno effettuato l'iscrizione al registro delle Associazioni Sportive dilettantistiche presso il CONI.**

- ☐ che hanno effettuato l'opzione 398
- ☐ e che sono riconosciute dal CONI, dalle Federazioni, o dagli Enti di Promozione Sportiva

ESENZIONE DAL REDDITO	FINO A € 51.645,69 (franchigia): - di proventi commerciali derivanti da attività occasionali connesse agli scopi istituzionali - di proventi commerciali conseguiti tramite raccolta di fondi, effettuate con qualsiasi modalità, con il limite di due eventi all'anno, e con la franchigia fino a lire € 51.645,69 (ESEMPLI: Raccolte realizzate grazie a somministrazioni di alimenti e bevande o vendita di gadgets pubblicitari durante la manifestazione, Sponsorizzazioni relative all'evento specifico, cene sociali, lotterie....) NB La quota eccedente gli € 51.645,69 costituisce reddito imponibile.
------------------------------	---

DETRAZIONE IRPEF O IRES	PER CHI FA DONAZIONI IN DENARO			
	○ Persone fisiche e soggetti IRES: DETRAZIONE 19% Fino a massimo € 1.500,00 (Risparmio IRPEF = € 285,00) ○ Imprese: DEDUZIONE Pari al 2% del reddito d'impresa dichiarato con limite di € 1.549,37			
	<i>Le donazioni di cui sopra possono essere portate in detrazione solamente se il versamento viene eseguito tramite c/c bancari o postali, bonifico bancario, assegno non trasferibile, bancomat o carta di credito.</i>			
	Esempio:	Reddito d'impresa	Erogazione liberale	Deduzione consentita
	150.000,00	3.000,00	1.549,37	
	50.000,00	1.200,00	1.000,00	

COMPENSI A COLLABORATORI	Esenzione fiscale su compensi corrisposti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e di attività aventi carattere amministrativo-gestionale (quali l'attività di segreteria, la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della contabilità) fino all'importo complessivo di € 7.500,00 all'anno (senza più limite relativo a ciascuna prestazione autonomamente considerata). Ritenuta a titolo d'imposta sulla parte di compenso eccedente gli importi indicati nei punti a) o b) fino a € 20.658,28. Ritenuta d'acconto sui compensi eccedenti € 20.658,28. La ritenuta da operare è così composta: ▪ 23 % IRPEF, ▪ Aliquota vigente addizionale Regionale (rif. residenza del collaboratore)	
(stiamo sempre parlando di associazioni sportive dilettantistiche riconosciute da CONI, Federazioni o Enti di Promozione sportiva)	Fino a € 7.500,00	esclusione da imposte
	da 7.501,00 a 20.658,28	soggetti a Ritenuta d'imposta
	oltre 20.658,28	soggetti a Ritenuta d'acconto

CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE ENPALS - ASSICURAZIONE INAIL	Si veda la Circolare Enpals n.13 del 7 agosto 2006 che regola: l'assoggettamento a contributo delle somme corrisposte ad istruttori sportivi sia esercenti l'attività professionale che non e, l'assoggettamento a contributo degli altri compensi agli sportivi. Con Nota del 2 maggio 2001 l'INAIL ha precisato che i compensi sopra individuati, non sono più assoggettati all'assicurazione infortunistica INAIL.
---	---

Il collaboratore deve rilasciare alla associazione una apposita autocertificazione dei compensi erogatigli da altri soggetti. L'associazione rilascia al collaboratore apposita certificazione e dichiara tali compensi nel Mod 770 (anche se sugli stessi non sono state effettuate ritenute)

Per il **versamento delle ritenute** si utilizza Mod. **F24**, con i seguenti **codici tributo**:

1040 : **ritenuta a titolo di imposta per prestazioni di lavoro autonomo** per la parte di ritenuta pari oggi al 23%

3802 : **addizionale regionale irpef** per la parte di ritenuta corrispondente all'addizionale.

3816 : **addizionale comunale irpef** per la parte di ritenuta corrispondente all'addizionale deliberata dal Comune.

Le ritenute si versano entro il giorno 16 del mese successivo **al pagamento del collaboratore**